

## STATUTI ENTI LOCALI

**AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N .4 SELE - Statuto - approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 19 del 29 luglio 2008.**

### SOMMARIO

#### TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI Pagina 1

Art. 1 - Autorità di ambito Sele - definizione e costituzione

Art. 2 - Quadro normativo generale

Art. 3 - Durata, sede e emblema

Art. 4 - Oggetto

Art. 5 - Finalità

Art. 6 - Funzioni

Art. 7 - Trasmissione di atti fondamentali

Art. 8 - Forme di consultazione, di partecipazione e di divulgazione

Art. 9 - Deliberazioni

#### TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO Pagina 3

Art. 10 - Definizione

Art. 11 - Assemblea

Art. 12 - Presidente dell'Assemblea

Art. 13 - Dimissioni e revoca

Art. 14 - Funzioni vicarie

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione

Art. 19 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 20 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 21 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 22 - Commissioni consultive

#### TITOLO III

ORGANIZZAZIONE Pagina 8

Art. 23 - Personale

Art. 24 - Direttore Generale

Art. 25 - Patrimonio

Art. 26 - Quote di partecipazione

Art. 27 - Finanza e contabilità

## TITOLO IV

### CONTROLLI Pagina 9

Art. 28 - Collegio dei revisori dei conti

Art. 29 - Compiti del collegio dei revisori dei conti

Art. 30 - Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei revisori dei conti e del Direttore Generale

Art. 31 - Comitato di Controllo

Art. 32 - Controllo in house

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI Pagina 11

Art. 33 - Abrogazioni

Art. 34 - Norma finale e di rinvio

## TITOLO I

### Disposizioni preliminari e generali

#### Articolo 1

##### Autorità di ambito Sele - definizione e costituzione

1. L'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4 Sele (di seguito indicata Autorità di ambito Sele) è un consorzio obbligatorio fra enti locali, dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa, istituito con legge della Regione Campania 21 maggio 1997, n. 14, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Fanno parte dell'Autorità di ambito Sele la Provincia di Salerno e i Comuni il cui territorio ricade nei confini dell'ambito territoriale ottimale n. 4 "Sele" delimitati nella cartografia allegata alla citata legge regionale. L'elenco dei Comuni consorziati e la cartografia predetta sono riportati in calce al presente statuto.

#### Articolo 2

##### Quadro normativo generale

1. Costituiscono principali riferimenti normativi il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, la legge della Regione Campania 21 maggio 1997, n. 14, avente ad oggetto direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato, e, per quanto compatibile, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

#### Articolo 3

##### Durata, sede e emblema

1. L'Autorità di ambito Sele è costituita a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. Il Consorzio ha sede nel Comune di Salerno.
3. E' prevista l'eventuale individuazione di sedi decentrate nonché l'adozione di un segno emblematico.

#### Articolo 4

##### Oggetto

1. Il presente statuto disciplina l'organizzazione dell'Ente e la nomina e le funzioni degli organi consortili.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti assegnati.
3. Le modificazioni statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune di Salerno.

## Articolo 5

### Finalità

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità di ambito Sele è il consorzio attraverso il quale gli enti locali indicati all'articolo 1, comma 2, esercitano le competenze ad essi spettanti in materia di:

- a) gestione delle risorse idriche;
- b) organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, ivi compreso quello in house con le modalità di cui all'articolo 32;
- c) programmazione e tutela di acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche di pubblica utilità.

2. In relazione alle suddette competenze, costituiscono obiettivi prioritari dell'attività del consorzio:

- a) la salvaguardia e la valorizzazione della qualità e della quantità del patrimonio idrico, privilegiando le azioni volte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue;
- b) la tutela del consumatore ed in particolare, attraverso meccanismi di agevolazioni tariffarie, dei cittadini "deboli" nei confronti del soggetto gestore;
- c) la rimozione di possibili fattori di diseconomia nella produzione dei servizi e la garanzia, attraverso l'unitarietà della gestione, di uniformità di livello dei servizi forniti in tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale.

## Articolo 6

### Funzioni

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 5, l'Autorità di ambito Sele svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, in particolare:

a) adotta il piano di ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma pluriennale degli interventi, dal piano economico-finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo, e provvede agli eventuali aggiornamenti (articolo 149);

b) sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato tra quelle previste dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne affida la gestione e stipula con il soggetto gestore apposita convenzione e relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dagli articoli 150 e 151.

c) esercita i poteri di controllo e sostitutivi conferiti al consorzio dall'articolo 152:

I. ha facoltà di accesso e verifica alle strutture idriche, fognarie e depurative;

II. interviene in caso di inadempienze del gestore che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che siano tali da non garantire i livelli minimi di servizio;

III. comunica i risultati del controllo della gestione alle autorità competenti per legge.

d) stabilisce le modalità con cui deve avvenire l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali associati e di altri soggetti pubblici in favore del gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri, a norma dell'articolo 153. Qualora gli enti suddetti, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano tale affidamento, l'Autorità di ambito può ricorrere ai poteri sostitutivi previsti dall'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e) determina, modula e aggiorna le tariffe del servizio idrico integrato, comprensive anche della quota relativa al servizio di fognatura e depurazione, nel rispetto delle procedure e dei principi stabiliti dagli articoli 154 e 155;

f) rende, ai sensi dell'articolo 157, il parere di compatibilità con il piano d'ambito delle opere di adeguamento del servizio idrico che gli enti consorziati intendano realizzare in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni di nuovi edifici in zone già urbanizzate;

g) adotta, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, i piani annuali di attuazione del programma degli interventi;

h) stipula convenzioni con altri Enti di Ambito per regolare eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ambiti territoriali ottimali diversi (articolo 11 della legge regionale);

i) esercita l'attività di controllo, comprensiva dell'ulteriore controllo consequenziale all'affidamento diretto del servizio ex articolo 32 del presente statuto, sull'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato e ne indirizza l'attività in conformità al piano d'ambito di cui al comma 1, lettera a);

j) verifica lo stato di attuazione del piano d'ambito e il raggiungimento di standards economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, così come fissati nelle convenzioni con il soggetto gestore;

2. Per un compiuto esercizio delle proprie competenze, l'Autorità di ambito Sele instaura rapporti con amministrazioni statali, regionali, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati ed a tal fine:

a) promuove e conclude accordi di programma fra le Amministrazioni e le Istituzioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché accordi di collaborazione con organismi ed imprese privati, per la definizione, la progettazione e la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato, con particolare riguardo alle azioni tese al miglioramento del livello del servizio offerto, alla tutela ed al razionale uso delle risorse naturali ciclo integrato delle acque, dell'uso delle risorse naturali e dell'ambiente in genere;

b) promuove progetti ed interventi nel settore di propria competenza istituzionale in riferimento a normative comunitarie, nazionali e regionali anche per conto degli enti consorziati;

c) promuove e organizza programmi, azioni, interventi e gestione di strutture complesse di innovazione e di informatizzazione della P.A. nella materia delle risorse idriche e del servizio idrico integrato. Per tali finalità può promuovere e partecipare a strutture societarie, nel rispetto delle normative vigenti;

d) pone in essere attività, rivolte sia ai piccoli sia ai grandi utenti del sistema idrico integrato, finalizzate alla diffusione di una "coscienza collettiva" che si ispiri al rispetto dell'uso delle risorse naturali ed al miglioramento dell'impatto ambientale delle attività produttive.

## Articolo 7

### Trasmissione atti fondamentali

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trasmesse ai fini di informazione agli Enti consorziati entro quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune di Salerno.

2. Nello stesso termine sono trasmesse in elenco le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

3. In alternativa alle ordinarie modalità di trasmissione, ed ai fini di contenimento dei tempi e dei costi della pubblica amministrazione, l'inoltro di tali documenti può avvenire a mezzo posta elettronica, previo assenso degli enti consorziati.

4. Per una maggiore divulgazione e trasparenza l'Autorità di ambito Sele si impegna a rendere disponibili le informazioni suddette sul sito internet dell'Ente.

## Articolo 8

### Forme di consultazione, di partecipazione e di divulgazione

1. L'Autorità di ambito Sele promuove ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione e di divulgazione in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del consorzio ed al corretto e razionale uso delle risorse idriche ed ambientali, in particolare:

a) attua incontri con gli Enti locali consorziati, partecipando anche, a richiesta degli stessi, alle sedute dei relativi organi;

b) divulga e illustra la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti consorziati;

c) promuove e, se richiesto, partecipa ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti;

d) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi, ecc. e predispone materiali didattici;

e) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente agli utenti per illustrare i dati essenziali dei propri programmi e della propria attività;

f) organizza o concede il patrocinio a iniziative volte alla valorizzazione delle risorse ambientali e alle finalità istituzionali dell'ente.

2. L'Autorità di ambito Sele ha inoltre l'obbligo di:

- a) esaminare le proposte presentate da associazioni, gruppi di cittadini e utenti relative al servizio idrico;
- b) prevedere nella convenzione di affidamento del servizio idrico che l'ente gestore informi adeguatamente i Sindaci dei Comuni consorziati e gli utenti, anche riuniti in forma associata, in ordine alle variazioni e alle interruzioni del servizio fornito, nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994.

#### Articolo 9

##### Deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni dell'Autorità di ambito Sele sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Salerno per quindici giorni consecutivi.

2. Tali provvedimenti divengono esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione.

3. In caso d'urgenza e con separata votazione, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di deliberazione riguardante modificazioni statutarie per la quale è richiesta una pubblicazione di trenta giorni, decorsi i quali lo statuto modificato entra in vigore.

#### TITOLO II

##### Organi di governo

#### Articolo 10

##### Definizione

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Sono organi di governo dell'Autorità di ambito Sele:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio
- d'Amministrazione.

#### Articolo 11

##### Assemblea

1. L'Assemblea dell'Autorità di ambito Sele è organo permanente ed è composta dal Presidente della Provincia di Salerno o suo delegato e dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati.

2. La rappresentatività di ciascun Ente è così determinata: i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti hanno diritto a un rappresentante; agli altri Comuni è riconosciuto il diritto ad un rappresentante ogni 20.000 abitanti e fino a un massimo di 15 delegati.

3. I mutamenti della composizione dell'Assemblea, in conseguenza del cambiamento del numero degli abitanti dei Comuni consorziati, operano di diritto il 1° gennaio successivo a quello della pubblicazione dei risultati del Censimento della popolazione residente sulla Gazzetta Ufficiale.

4. La rappresentanza si estingue di diritto qualora il Presidente della provincia o il Sindaco risulti sostituito nella rispettiva carica.

5. Analogamente ha termine di diritto il mandato di rappresentanza qualora il delegato venga sostituito nella sua carica.

## Articolo 12

### Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale viene eletto fra i suoi componenti che rappresentino Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e nominato, con votazione per scrutinio segreto, dalla maggioranza dei componenti dell'Assemblea medesima.

2. Qualora non si raggiunga questa maggioranza, il giorno successivo si procede ad un secondo scrutinio nel quale è sufficiente la maggioranza dei presenti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Presidente, di norma, viene eletto nella stessa seduta assembleare di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo di tale organo, salvo dimissioni o revoca.

4. Al Presidente dell'Assemblea sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'organo presieduto.

5. Egli è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei componenti l'Assemblea, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. (ex. Art. 9).

6. Il Presidente dell'Assemblea assicura un'adeguata e preventiva informazione ai rappresentanti dei Comuni sulle questioni sottoposte all'Assemblea.

7. Nel corso delle sedute provvede al mantenimento dell'ordine, dà la parola, dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da deliberare, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce le modalità di votazione e ne proclama il risultato.

8. Assicura, inoltre, il collegamento istituzionale dell'Assemblea con il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di amministrazione.

## Articolo 13

### Dimissioni e revoca

1. Il Presidente dell'Assemblea può dimettersi dalla carica in qualsiasi momento. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente dell'Assemblea può essere revocato per gravi e comprovati, motivi.

3. La mozione di sfiducia, per essere iscritta all'ordine del giorno dei lavori assembleari, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'assemblea e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del consorzio.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, comporta l'immediata cessazione dalla carica.

5. Nel caso in cui la carica di Presidente dell'Assemblea risulti vacante, la stessa è ricoperta dal Presidente della Provincia di Salerno o dal suo delegato.

## Articolo 14

### Funzioni vicarie

1. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente dell'Assemblea, le relative funzioni vengono assunte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

2. Qualora anche questi sia assente durante l'adunanza, la funzione di Presidente dell'Assemblea spetta al componente più anziano di età presente in aula.

## Articolo 15

### Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per discutere e deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché

l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nell'avviso può essere fissato il giorno e l'orario della seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima convocazione .

3. La consegna dell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma, telefax, o posta elettronica, deve essere effettuata presso la sede dell'ente consorziato e nel rispetto dei termini di seguito indicati:

- a) cinque giorni liberi prima della adunanza, per le sessioni ordinarie;
- b) tre giorni liberi prima, per le sessioni straordinarie;
- c) ventiquattro ore prima in caso di urgenza. In tal caso è ammesso il differimento al giorno successivo quando vi sia la richiesta della maggioranza dei componenti.

4. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Salerno, contestualmente all'invio ai componenti dell'Assemblea.

5. Gli atti relativi all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea, almeno ventiquattro ore prima della riunione, anche utilizzando il sito internet dell'Ente.

6. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti gli Enti consorziati.

## Articolo 16

### Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, tranne quelle nelle quali si trattino argomenti che presuppongono valutazioni e apprezzamenti su persone.
3. L'Assemblea è valida sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4. E' seduta di seconda convocazione, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, quella che segue ad una adunanza dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti all'Assemblea, salvo il caso in cui la legge o il presente statuto richieda una maggioranza qualificata.
6. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere d) ed f) dell'articolo 17 è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese per alzata di mano; il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di controllare la votazione mediante controprova procedendo per appello nominale.
8. Nel caso di deliberazioni concernenti persone, oppure in cui si tratti di questioni concernenti persone, la votazione avviene in forma segreta.
9. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal dipendente dell'ente che svolge funzioni di segretario verbalizzante ovvero dal segretario dell'ente.
10. Il Presidente dell'Assemblea può disporre l'audio registrazione delle sedute, ovvero altra modalità per la riproduzione dello svolgimento dei lavori, ed autorizzare la ripresa televisiva dell'adunanza.

## Articolo 17

### Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è titolare delle funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività della Autorità di ambito Sele.
2. Oltre alle competenze ad essa espressamente riservate in altre parti del presente statuto, quali quelle in materia di nomina degli organi dell'ente (Presidente dell'Assemblea, tre componenti del Consiglio di amministrazione e collegio dei revisori dei conti, rispettivamente articoli 12, 18 e 28), rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:
  - a) statuto e regolamenti dell'Autorità di ambito Sele e relative modificazioni;
  - b) approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, relative variazioni, e del rendiconto di ge-



stione;

- c) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- d) approvazione del piano d'ambito e degli atti che lo compongono, per la gestione integrata delle risorse idriche, con indicazione delle risorse disponibili e di quelle da reperire;
- e) formulazione dei criteri di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato e relative articolazioni;
- f) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
- g) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera f);
- h) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto d);
- i) approvazione delle tariffe di cui alla lettera e);
- j) approvazione dei criteri generali per l'adozione da parte del Consiglio di amministrazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- k) determinazione dei gettoni di presenza spettanti sia al Presidente dell'Assemblea sia ai componenti della stessa, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rimborso delle spese sostenute dai membri dell'Assemblea, come previsto dal successivo articolo 84 della citata norma, del compenso dei componenti il Comitato di Controllo e il Collegio dei Revisori;
- l) presa d'atto, in conformità al principio di unitarietà della gestione, delle concessioni a terzi esistenti ed operanti nell'ambito territoriale ottimale;
- m) determinazione degli standards di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi idrici integrati;
- n) approvazione della carta dei servizi, predisposta dal soggetto gestore in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999;
- o) decadenza del Presidente dell'Assemblea e dei componenti del consiglio di amministrazione, nei casi e con le procedure previste per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali;
- p) acquisti e alienazioni immobiliari, spese che impegnino più esercizi e contrazione di mutui;
- q) determinazione della quota annua consortile di partecipazione all'Autorità di ambito Sele;
- r) proposta di eventuali modificazioni della delimitazione dell'ambito territoriale ottimale;
- s) individuazione di sedi decentrate dell'Ente, nonché l'adozione di un segno emblematico.

3. La competenza dell'Assemblea in merito agli atti sopra elencati è esclusiva, ad eccezione delle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dal Consiglio di amministrazione, in analogia con quanto previsto all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### Articolo 18

##### Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Provincia di Salerno o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Salerno o suo delegato e da tre membri eletti dall'Assemblea, di cui due rappresentanti dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed uno dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.
2. Le funzioni di Vice Presidente sono svolte da un componente designato dal Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
4. Le dimissioni dalla carica di componente il consiglio di amministrazione, presentate per iscritto, diventano efficaci e irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione all'Assemblea.
5. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea, la stessa provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati dalla carica eser-



citano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

7. Il cambiamento del numero degli abitanti dei Comuni consorziati, risultante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei dati del Censimento della popolazione residente effettuato dall'ISTAT, ha effetto, ai fini della composizione del Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni triennio.

#### Articolo 19

##### Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di amministrazione dell'Autorità di ambito Sele che non rientrino nelle funzioni espressamente attribuite ad altri organi dalle leggi o dal presente statuto, in particolare:

- a) elegge il Presidente dell'autorità di ambito Sele, fra i suoi componenti;
- b) propone all'Assemblea gli atti espressamente elencati all'articolo 17;
- c) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) approva la dotazione organica e assume in servizio il personale;
- e) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini dell'Autorità di Ambito;
- f) delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e assistenza;
- g) approva la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art 39 della legge del 27/12/1997 n. 449 ed ogni altro provvedimento relativo alla organizzazione del personale di cui al titolo IV della parte I del T.U.EE.LL n. 267 del 2000, che non sia di competenza del Presidente;
- h) adotta l'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei criteri generali deliberati dall'assemblea;
- i) nomina le commissioni di gara e di concorso
- l) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- h) determina le indennità ed il rimborso spese dei Componenti del Consiglio di amministrazione.

#### Articolo 20

##### Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Autorità di ambito Sele o , in sua assenza, dal Vice Presidente.

2. Non sono previste particolari modalità di convocazione e non è richiesto il rispetto di termini minimi per la validità delle sedute,ove non ricorra l'ipotesi di cui al successivo comma 3.

3. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno due suoi membri e in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il direttore generale, ove nominato.

7. La verbalizzazione della seduta è affidata ad un dipendente amministrativo dell'Autorità di ambito Sele ovvero al segretario dell'ente.

8. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate,con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione, ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

#### Articolo 21

##### Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Autorità di ambito Sele verso i terzi. Svolge altresì funzioni di Amministratore delegato, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge della Regione Campania 21 maggio 1997, n. 14.

2. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) rappresenta l'Ente nei confronti dei terzi e dinanzi a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e firma il mandato a difendere le ragioni del consorzio;
- c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
- d) cura le relazioni esterne, in particolare tiene i rapporti con i Sindaci dei Comuni consorziati ed il Presidente della Provincia anche al fine di raccogliere le proposte e le opinioni in merito all'attività dell'ente;
- e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi e in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- f) sovrintende agli uffici e ai servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
- g) esercita le funzioni demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ovvero attribuite per legge;
- h) nomina il segretario del consorzio, cui conferisce, se necessario, ulteriori funzioni oltre quelle menzionate al successivo articolo 23, comma 5;
- i) nomina il segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio di Amministrazione, le cui funzioni saranno svolte da un dipendente amministrativo dell'Autorità.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita le funzioni in via vicaria il membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente stesso alla carica di Vice Presidente.

4. Il Presidente può delegare a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze. Le deleghe devono in ogni caso essere conferite per iscritto e possono essere revocate in qualsiasi momento, sempre con atto scritto; di esse viene data comunicazione all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile.

5. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci e irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 22

### Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Autorità di ambito Sele, l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive, inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

## TITOLO III

### Organizzazione

## Articolo 23

### Personale

1. La dotazione organica, il regolamento degli uffici e dei servizi e le loro modificazioni sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi dettati per la contrattazione collettiva di comparto e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Al personale dipendente dall'Autorità di Ambito si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto degli enti locali, ad eccezione del direttore generale, la cui nomina è regolata mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110 del T.U.EE.LL. 267/2000.

3. Ai dipendenti trasferiti da altri enti si applica la normativa degli Enti pubblici relativa alla mobilità o quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile.

4. L'Autorità di ambito Sele può avvalersi per lo svolgimento delle attività di propria competenza anche di

personale comandato da altri Enti.

5. L'incarico di assistenza e consulenza di natura giuridico - amministrativa agli organi di governo dell'Autorità di ambito Sele, di sovrintendenza ai servizi di segreteria e di supporto agli uffici amministrativi può essere affidato a un segretario di uno degli enti locali consorziati ovvero ad un dirigente o ad un funzionario in servizio a tempo pieno presso tali enti, che assume a tal fine le funzioni di segretario dell'Ente.

6. I termini di affidamento dell'incarico sono determinati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Alla scadenza del rapporto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 99, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### Articolo 24

##### Direttore Generale

1. Il Presidente dell'Autorità di Ambito, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. Le competenze, la durata dell'incarico, la procedura ad evidenza pubblica per il reclutamento del Direttore Generale, i requisiti di accesso e l'entità della cauzione da versare sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con regolamento.

#### Articolo 25

##### Patrimonio

1. L'Autorità di ambito Sele ha un proprio patrimonio, formato da:

a) un fondo di dotazione costituito dagli Enti aderenti in proporzione alle quote di partecipazione stabilite nel successivo articolo 26;

b) conferimenti in natura effettuati dagli enti consorziati, imputati alla quota di partecipazione con valutazione da effettuare in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del codice civile;

c) acquisizioni dirette realizzate nei modi di legge per mezzo di acquisti, permuta, donazioni, lasciti, contribuzioni straordinarie conferite dagli enti consorziati o da terzi.

2. All'Autorità di ambito Sele possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

3. Tutti i beni conferiti in dotazione ed i beni acquisiti direttamente dal consorzio sono iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili nonché, a nome dell'Autorità di ambito Sele, presso i registri mobiliari e immobiliari.

#### Articolo 26

##### Quote di partecipazione

1. La quota partecipazione della Provincia di Salerno è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento). La rimanente quota del 90% (novanta per cento) è ripartita tra i Comuni aderenti in misura proporzionale alla popolazione residente risultante dal "Censimento della popolazione residente" effettuato dall'ISTAT.

2. I nuovi dati di censimento avranno effetto sulle quote a decorrere dal 1° gennaio successivo a quello della stessa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato dagli enti consorziati entro il termine di trenta giorni dalla approvazione dei rispettivi bilanci.

#### Articolo 27

##### Finanza e contabilità

1. Per la finanza e la contabilità dell'Autorità di ambito Sele si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali e quelle contenute nei Regolamenti adottati dall'Ente.

2. I costi di funzionamento dell'Autorità di Ambito sono determinati in sede di bilancio previsionale e sono posti a carico degli enti consorziati secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 26 del presente statuto.

3. E' facoltà dell'Autorità di ambito Sele prevedere a carico del gestore una quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente.

4. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione deliberato dall'Assemblea entro il 31 otto-

bre di ogni anno.

## TITOLO IV

### Controlli

#### Articolo 28

##### Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre esperti eletti dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il collegio resta in carica tre anni.

3. I componenti del collegio non sono revocabili, salvo inadempienze e sono rieleggibili per una sola volta.

4. L'incarico di revisore economico-finanziario non può essere esercitato da:

a) i componenti degli organi dell'Autorità di ambito Sele e degli Enti consorziati, nonché da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;

b) i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione;

c) dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti del consorzio;

d) da coloro che sono legati all'ente da un rapporto di collaborazione o di consulenza;

e) dai dipendenti della Regione Campania e degli enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale Sele.

5. I revisori dei conti assistono alle adunanze dell'Assemblea e, su invito Presidente dell'autorità, alle sedute del Consiglio di amministrazione quando sono in discussione argomenti di carattere economico-finanziario di rilevante interesse per il consorzio.

6. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

7. I revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza.

8. Nell'esercizio della loro attività hanno libero accesso agli atti e documenti dell'Autorità di ambito Sele.

9. I revisori dei conti devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

10. Con la stessa deliberazione di nomina del collegio, l'Assemblea determina il compenso spettante ai revisori per lo svolgimento dell'incarico loro affidato.

#### Articolo 29

##### Compiti del Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria del consorzio e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. Il Collegio esprime, sulla proposta di bilancio di previsione e relativi documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, un motivato giudizio di congruità di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

3. Esplica ogni altra attività di vigilanza e verifica prevista dalle leggi in vigore, in particolare dall'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il collegio dei revisori dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione e all'Assemblea.

#### Articolo 30

### Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei revisori dei conti e del Direttore

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza del mandatario e sono solidamente responsabili verso l'Ente di Ambito dei danni derivanti allo stesso dall'inosservanza di tali doveri.

2. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti o del Direttore è promossa in seguito a deliberazione motivata dell'Assemblea. Per l'adozione di tale deliberazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

3. Il provvedimento di avvio di azione di responsabilità è eseguito dal Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 31

#### Comitato di Controllo

1. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 21 maggio 1997 n. 14, è prevista la costituzione del Comitato di Controllo, un organo tecnico avente il compito precipuo di controllare l'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato e di indirizzarne l'attività in conformità al piano d'ambito previsto dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1997 n. 14.

2. Il Comitato di Controllo, in particolare, controlla che la gestione delle risorse idriche avvenga secondo le indicazioni formulate dall'Autorità di ambito Sele e in conformità al Piano regolatore generale degli acquedotti, al piano d'ambito, ai piani ed programmi di settore approvati dalla Giunta regionale. Al Comitato, inoltre, è affidata l'assistenza all'ente nell'esercizio dell'attività del controllo in house, previsto al successivo articolo 33, sul soggetto gestore.

3. Alla individuazione delle figure componenti il Comitato di Controllo ed alla loro successiva nomina, provvede il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione da parte dell'Assemblea del regolamento che disciplina i criteri, i requisiti e le modalità di scelta.

4. Il Comitato di Controllo fornisce supporto tecnico - consulenziale al Consiglio di amministrazione ed all'Assemblea, relazionando sull'attività svolta ogni qual volta è previsto o richiesto.

5. Il Comitato di Controllo resta in carica per la durata di tre anni e si scioglie con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

6. Al fine di consentire una più efficace ed efficiente attività di controllo sull'operato del Soggetto Gestore, è facoltà del Consiglio di amministrazione proporre all'Assemblea l'articolazione del Comitato di Controllo per aree territoriali mediante la costituzione di Commissioni consultive di cui all'articolo 22.

### Articolo 32

#### Controllo in house

1. L'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato a società di capitale interamente pubblico comporta l'esercizio di un controllo sul soggetto gestore da parte dell'Autorità di ambito Sele analogo a quello che il consorzio esercita sui propri servizi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per tali finalità, ed avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Consiglio di amministrazione predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea un apposito Regolamento di disciplina del controllo strategico sull'attività del soggetto gestore del servizio idrico integrato.

3. Con tale Regolamento sono individuati:

- a) gli atti di indirizzo strategico dell'Autorità di ambito Sele per controllare l'attività del soggetto gestore;
- b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante;
- c) gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante;
- d) le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore;
- e) le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei proce-

dimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c);

f) le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti.

## TITOLO V

### Disposizioni finali

#### Articolo 33

#### Abrogazioni

1. Il presente statuto sostituisce interamente la precedente versione approvata con deliberazione del Consiglio provinciale 29 settembre 1997, n. 137, e comporta l'abrogazione delle disposizioni regolamentari incompatibili con le norme in esso contenute.

#### Articolo 34

#### Norma finale e di rinvio

1. Le disposizioni statutarie conservano validità ed efficacia sino all'entrata in vigore di specifiche disposizioni di legge in materia. In tal caso si intendono disapplicate ove incompatibili con la normativa sopravvenuta.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rinvia alla legislazione vigente, in particolare alla normativa richiamata all'articolo 2 .